

Senato della repubblica

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2011

570^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, conclusasi nella giornata di ieri la discussione generale con le repliche, propone di procedere alla illustrazione di tutti gli emendamenti presentati, inclusi quelli che trattano questioni sulle quali, in qualità di Relatore, si riserva di presentare proprie proposte emendative, al fine di assicurare il confronto più ampio sulle ipotesi di modifica del decreto-legge in esame.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) ritiene che sia insensato, oltre che avvilente della funzione parlamentare, discutere su proposte emendative che potrebbero rivelarsi superate a seguito della presentazione degli emendamenti in corso di elaborazione da parte del Relatore. Stigmatizza poi il fatto che le modifiche che verranno apportate al testo del decreto-legge n. 138 del 2011 siano il risultato di scelte decise in un ristretto vertice di maggioranza tenutosi presso l'abitazione personale del Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiede infine una sollecita anticipazione della presentazione delle proposte di modifica del Relatore.

Il senatore LUSI (*PD*) ritiene che si possa comunque iniziare l'esame degli emendamenti che incidono su argomenti non toccati dalle proposte emendative del Relatore sulle quali è opportuno – per economia di tempi - procedere anche alla votazione.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) rileva la necessità di procedere all'esame delle proposte emendative nel rispetto dell'equilibrio interno e politico a cui la manovra deve ubbidire, assicurando, al contempo, continuità e speditezza ai lavori della Commissione.

Il senatore LEGNINI (*PD*), pur apprezzando le garanzie offerte dal metodo di lavoro proposto dal Presidente, rileva la necessità di dare maggiore concretezza alla discussione in Commissione, affrontando solo quelle proposte emendative che non risultino poi superate dagli emendamenti del Relatore. Sollecita poi il Governo a fornire tempestivamente elementi informativi sull'impatto della disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, che prevede un risparmio di spesa in capo ai Ministeri per un importo di 8,5 miliardi di euro senza ulteriori indicazioni. È infatti necessario capire se siano ancora presenti, nell'ambito delle spese modulabili, le risorse necessarie per operare le economie proposte.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) dichiara di condividere la proposta del Presidente di iniziare l'esame degli emendamenti e di accantonare, laddove opportuno, quelli relativi a questioni particolarmente incise dalle proposte emendative del Relatore.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) invita il Rappresentante del Governo ed il Relatore a ponderare bene le proposte emendative che intendono presentare per evitare di sconfessarle non appena divulgate all'opinione pubblica.

Il PRESIDENTE ribadisce che, sul piano procedurale, il lavoro della Commissione può essere utilmente iniziato procedendo, laddove risultasse necessario, ad accantonare gli emendamenti relativi ai temi che verranno affrontati dalle proposte emendative che si accinge a presentare. Per quanto riguarda, in particolare, il rilievo del senatore Legnini sull'articolo 1, comma 1, fa presente che l'importo di 8,5 miliardi sarà ripartito con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il prossimo 25 settembre.

Il senatore MORANDO (*PD*) invita il presidente Azzollini, che in qualità di relatore conosce il contenuto delle proposte emendative che intende presentare, a segnalare, ogni volta che lo ritenga opportuno, la necessità di procedere ad eventuali accantonamenti.

La Commissione conviene quindi che si proceda alla illustrazione di tutte le proposte emendative presentate e che il Presidente proponga l'accantonamento degli emendamenti relativi ai temi afferenti agli emendamenti che egli stesso presenterà.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene incidentalmente per sottolineare il proprio vibrato dissenso rispetto alla procedura adottata.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.63, 1.68, 1.75, 1.121-*bis*, 1.121-*ter*, 1.164, 1.166, 1.189, 1.199, 1.212, 1.252, 1.255, 1.261, 1.265, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.275, 1.0.11 e 1.0.39.

Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti ad illustrarli.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti che trattano le questioni attinenti alla materia della giustizia finalizzati a rendere il sistema economico più efficiente attraverso il riordino del settore della giustizia. Con particolare riguardo alla proposta X1.0.1 fa presente che la giustizia civile rappresenta uno snodo cruciale per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'intero sistema Paese poiché, come sostenuto anche dai rappresentanti della Confindustria e della Banca d'Italia in occasione delle recenti audizioni, consente di attrarre investimenti dall'estero e spinge le imprese italiane ad una maggiore internazionalizzazione. In tale contesto, numerose sono le problematiche da affrontare e risolvere, quali la vacanza negli organici della magistratura ordinaria, la necessità di riforma di quella onoraria, nonché la cronica carenza del personale di cancelleria e, più in generale, del personale giudiziario che pregiudica la funzionalità di procure e tribunali in alcune parti del Paese. La proposta del Partito Democratico contiene, pertanto, la delega al Governo per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari e la predisposizione di un piano straordinario per la realizzazione di interventi strutturali. Nell'ambito della proposta di riforma si prevede inoltre che i compensi che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili ricevono nel caso di doppio incarico confluiscono in un apposito fondo per le spese amministrative. Sono previste modifiche anche al decreto-legge n. 78 del 2011 volte a risolvere i problemi oggi esistenti nella composizione di commissioni tributarie. Sono infine previsti interventi sul diritto penale vigente, con particolare riferimento alle problematiche del caporalato, del falso in bilancio e del cosiddetto autoriciclaggio.

Il senatore PASTORE (*PdL*) fa presente che il contenuto degli emendamenti 6.0.15 e 6.0.16, a sua firma, intercetta talune questioni – in particolare la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché dei commissariati per la liquidazione degli usi civici - oggetto delle proposte di modifica del Partito Democratico senza però conferire una delega legislativa al Governo in sede di conversione di un decreto-legge.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ribadisce la propria ferma contrarietà ad inserire una delega legislativa nell'ambito della conversione del decreto-legge in esame, anche perché la riforma della giustizia non rientra tra le materie previste in origine dal decreto-legge. Si sofferma poi nel merito di alcune proposte emendative all'articolo 1 evidenziandone le conseguenze negative ed affermando che i principi ispiratori di un'eventuale riforma dell'assetto territoriale delle circoscrizioni giudiziarie devono seguire il duplice criterio dell'aggregazione e del riequilibrio territoriale. Sottolinea infine la necessità di una trattazione della riforma dell'ordinamento giudiziario che sia contestuale e che abbia pari dignità rispetto agli altri temi affrontati dalla manovra.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, dichiara che si farà carico di sollecitare il Governo a presentare una proposta emendativa sul tema del riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, al fine di accogliere le sollecitazioni della senatrice Della Monica e del senatore Benedetti Valentini.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) invita a valutare attentamente se sia opportuno aggravare le questioni che già interessano, a titolo diverso, gli ambiti territoriali di interesse provinciale procedendo a trattare il menzionato riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) interviene incidentalmente segnalando che secondo alcune agenzie di stampa la definizione degli aspetti salienti della manovra finanziaria sarebbe demandata alle determinazioni del Consiglio dei Ministri di domani.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, ritiene possibile individuare presupposti comuni per definire un percorso condiviso sul tema delle riforme che, a diverso titolo, riguardano il settore della giustizia.

Dopo un ulteriore intervento del senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) sulle modalità di trattazione di proposte riguardanti la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, il PRESIDENTE, per rendere più completa la discussione, reputa preferibile che la Commissione riservi uno specifico approfondimento alla materia ricordata dal senatore Benedetti Valentini in una fase successiva dell'esame, insieme con le analoghe proposte che potrebbero essere eventualmente presentate dal Governo.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra il proprio emendamento 01.1, sottolineandone il carattere fondante rispetto alla proposta alternativa di manovra economica avanzata dalla propria parte

politica. Il suo accoglimento consentirebbe infatti di correggere le gravi criticità insite nella manovra presentata dal Governo lo scorso 13 agosto.

Lamenta in particolare la presenza di misure di carattere temporaneo e non strutturale e sicuramente non adeguate rispetto all'eccezionalità della crisi e all'obiettivo di restituire ai mercati finanziari la fiducia nei fondamentali economici dell'Italia.

Il secondo aspetto critico concerne la composizione della manovra e il marcato squilibrio tra le maggiori entrate e le minori spese: tale circostanza non può che dar luogo - a suo avviso - a una valutazione sostanzialmente negativa da parte dell'Unione europea e degli stessi mercati sull'effettiva tenuta della finanza pubblica italiana e sugli effetti depressivi dell'economia reale.

Ricorda quindi come, nel corso della propria audizione, i rappresentanti della Banca d'Italia hanno posto l'accento sull'esigenza di ridurre il peso complessivo delle maggiori entrate, in sede di valutazione parlamentare delle eventuali modifiche da apportare al decreto-legge in titolo. Di tenore sostanzialmente analogo anche le considerazioni espresse dal presidente della Corte dei conti, il quale ha formulato alcuni rilievi sulla scelta di ricorrere prevalentemente alla leva fiscale e di operare sul fronte delle spese con riduzioni di carattere generalizzato e non selettivo. Tali giudizi, formulati da autorevoli esponenti istituzionali, confermano la valutazione emersa durante la discussione generale sulla necessità di operare un riequilibrio all'interno della composizione della manovra.

D'altronde, la scelta di preservare gli attuali equilibri della manovra non può essere giustificata invocando le indicazioni dettate dalla Banca centrale europea, in una lettera di cui è stato sottolineato in più occasioni il carattere riservato e non pubblico. Infatti le raccomandazioni nei confronti dell'Italia a proposito del percorso di rientro del *deficit* sono quelle già comunicate dalla Commissione e dal Consiglio e riguardano la necessità di correggere le antinomie e gli squilibri tuttora esistenti nel mercato del lavoro.

Inoltre l'attuale composizione della manovra risulta in contrasto anche con i contenuti del Documento di economia e finanza 2011-2013, che reca una previsione di segno radicalmente opposto nel delineare il rapporto tra le entrate e le spese. Vi si enuncia infatti l'obiettivo programmatico secondo cui il volume complessivo della manovra dovrebbe essere costituito per il 75 per cento da una riduzione strutturale della spesa e soltanto per la restante parte da un incremento del carico fiscale. Al contrario la manovra all'esame del Parlamento rovescia completamente tale riparto, stabilendo che, fino al 2012, il 60 per cento del volume della manovra sia costituito da maggiori entrate e solo il 40 per cento da minori spese. Nel 2013 tale squilibrio è destinato ad aumentare dal momento che le maggiori entrate costituiranno il 70 per cento del totale. Peraltro gli esiti del recente incontro tra rappresentanti del Governo rendono poco probabile l'ipotesi di un intervento di riequilibrio nella composizione della manovra.

L'emendamento 01.1 intende pertanto incrementare l'entità del contributo che si può ottenere sul fronte della riduzione strutturale della spesa, con l'obiettivo di restituire ai mercati e agli investitori istituzionali la piena fiducia nella capacità di controllo delle dinamiche di spesa. Naturalmente non si può ignorare che la gravità della crisi rende necessario anticipare il percorso di rientro del *deficit* con i conseguenti effetti recessivi sull'economia reale. Tuttavia l'eventuale modifica della composizione della manovra potrebbe attenuarne gli effetti depressivi, permettendo di non danneggiare ulteriormente il tessuto economico. In caso contrario, la pressione fiscale si attesterà nel 2013 al 45,6 per cento del PIL, raggiungendo un livello mai registrato fino ad oggi.

Reputa dunque che sia anche interesse del Governo far proprio lo spirito di fondo della proposta di politica economica avanzata dal Partito Democratico, osservando che essa permetterebbe di individuare una soluzione strutturale al problema del peso del debito pubblico in Italia e sarebbe in grado al contempo di restituire al Paese una credibile prospettiva di crescita economica. Naturalmente non ignora che l'accoglimento dell'emendamento comporterebbe una non trascurabile rimodulazione delle singole misure contenute nel decreto-legge. Con l'emendamento sono infatti individuati due strumenti per addivenire a una progressiva riduzione della spesa: in primo luogo, si prevede di ampliare il periodo di programmazione economico-finanziaria, in base all'esempio di altri Paesi come la Svezia, prevedendo un più lungo arco di tempo all'interno del quale fissare su base annua i singoli obiettivi programmatici di riduzione della spesa in rapporto all'andamento positivo o negativo del PIL.

In secondo luogo la riduzione della spesa deve essere commisurata non ai tendenziali a legislazione vigente ma al dato storico del 2010 che ha dato positivi risultati su tale fronte - graduando la misura della riduzione a seconda della tipologia e della natura dei singoli capitoli di spesa. Gli strumenti descritti consentirebbero quindi di adottare nuovamente il metodo della *spending review*, introdotto dal precedente ministro dell'economia Padoa Schioppa e poi abbandonato all'inizio della

corrente Legislatura. Tale metodo deve essere utilizzato con una logica sistematica e deve portare a una ricognizione di carattere periodico, quanto meno annuale, delle dinamiche di spesa.

In parallelo al criterio della *spending review* occorre delineare anche un nuovo modello di funzionamento degli apparati pubblici, attraverso una scelta politica condivisa. L'emendamento 01.1 individua quindi le linee guida di un piano per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, proponendo una serie di misure operative, tra le quali rivestono particolare rilievo la razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, il coordinamento e la progressiva integrazione delle forze dell'ordine e l'accorpamento degli enti di previdenza pubblica. Ritiene di immediata evidenza che l'attuazione di un disegno di riforma così ampio e articolato richieda una elaborazione e gestione unitaria da parte del Ministero dell'economia, con la partecipazione e il contributo dei Ministeri maggiormente interessati.

Conclude sottolineando che il raggiungimento del pareggio di bilancio attraverso il percorso indicato potrebbe rendere disponibili maggiori risorse da utilizzare, a partire dal 2014, per il rilancio dell'economia e degli investimenti.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 01.1, ne mette in luce i caratteri di completezza e organicità, sottolineando che esso può essere suddiviso in due parti, tra loro intimamente connesse. Nella prima sono descritti gli strumenti e il percorso metodologico che permettono di operare una razionalizzazione della spesa, mentre nella seconda parte sono indicate misure più specifiche e puntuali per rimodellare i capitoli di spesa. Inoltre le proposte contenute nei primi quattro commi dell'emendamento risultano pienamente in linea con gli obiettivi e le raccomandazioni espresse in sede europea. A suo parere sarebbe quindi auspicabile una valutazione del Governo circa l'opportunità di inserire tali disposizioni nel testo della manovra, adottando parametri più organici che consentirebbero di rivedere la composizione della manovra anche nel corso dei prossimi esercizi finanziari.

I senatori CABRAS (*PD*) e VITA (*PD*) e le senatrici PINOTTI (*PD*) e GHEDINI (*PD*) aggiungono quindi le rispettive firme all'emendamento 01.1.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, preannuncia l'intendimento di proporre, in sede di espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 1, l'accantonamento della proposta in questione, considerandone la grande rilevanza politica.

Il senatore MORANDO (*PD*) procede quindi all'illustrazione dell'emendamento 01.2, sottolineando che esso si ispira alle medesime finalità della proposta illustrata in precedenza e ne completa la linea di intervento sul piano delle modifiche alla vigente legge di contabilità.

In primo luogo si tratta di apportare a tale testo le modifiche necessarie al recepimento delle nuove regole europee sulle procedure di bilancio e sul contenimento del disavanzo degli Stati membri. In proposito, osserva che costituisce senza dubbio un dato positivo la condivisione da parte di tutte le forze politiche della necessità di elevare al rango di norma costituzionale il vincolo del pareggio di bilancio, attraverso un'opportuna modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, considerata la lunghezza e la complessità della procedura di revisione costituzionale, sarebbe opportuno anticipare l'attuazione delle nuove misure europee sul controllo del *deficit*, apportando le necessarie modifiche alla legge di bilancio e contabilità. In tal modo sarebbe possibile assicurare i mercati in tempi notevolmente più rapidi.

L'emendamento propone inoltre una revisione del patto di stabilità interno in modo da allentare i vincoli per le spese per investimenti degli enti locali virtuosi e promuovendo al contempo un effetto di *benchmarking* positivo sugli altri comuni, stimolati a operare un risanamento dei loro bilanci.

Interviene brevemente il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) per ricordare che il Governo si era impegnato di fronte a tutte le forze politiche, all'esito di una riunione tenutasi lo scorso 11 agosto, a predisporre e presentare quanto prima all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge di riforma dell'articolo 81 della Costituzione, stante l'unanime consenso in ordine alla necessità di conferire carattere cogente al vincolo del pareggio di bilancio. In proposito, dopo aver rimarcato che tale testo legislativo non risulta ad oggi presentato al Parlamento, lamenta il ritardo che l'Italia sta accumulando su tale fronte rispetto ad altri Paesi europei, come la Spagna, il cui primo ministro Zapatero ha già assicurato ai mercati che la misura in questione, oggetto peraltro di una proposta legislativa congiunta del Partito Popolare e di quello Socialista, sarà approvata e inserita nella Costituzione spagnola entro il 20 novembre.

Il senatore PASTORE (*PdL*), pur concordando con l'esigenza di inserire in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio, ritiene tuttavia necessario che tale riforma sia snella e calibrata in modo da non paralizzare completamente i singoli centri di spesa dello Stato, ripudiando quindi l'adozione di una logica di tipo burocratico, che sembra invece connotare gli emendamenti in discussione. Ritiene pienamente condivisibile anche la proposta di riforma della contabilità degli enti locali, a condizione che essi siano dotati degli strumenti necessari per elaborare e gestire in maniera moderna le loro

politiche di bilancio. Risulta comunque evidente come l'avvio di tale percorso presuppone una modifica alla legge di contabilità nei termini illustrati dal senatore Morando.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana delle ore 14,30 è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887

N. 2887

X1.0.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA MONICA, LUSI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, DE LUCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di riordino
degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari)

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia e il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) l'ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) l'accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con

il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro quaranta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

01.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, DE LUCA

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Revisione integrale della spesa pubblica)

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte rispettivamente dell'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative agli interventi, sono ridotte dell'1,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative agli oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa

corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e richiamato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

1-bis. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

1-ter. Il Governo assicura, altresì, che i provvedimenti attuati vi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, producano effettivi risparmi di spesa.

01.2

MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO
All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale".

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la decisione di cui al comma 2 deve indicare obiettivi programmatici per l'indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche, definito ai sensi del Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, tali da garantire:

a) un miglioramento del saldo strutturale pari almeno allo 0,7 per cento del pii rispetto all'anno precedente, fino al raggiungimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero, corrispondente all'obiettivo di medio termine dell'Italia;

b) ove raggiunto l'obiettivo di medio termine, il mantenimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero;

c) all'articolo 10-bis, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) l'obiettivo programmatico della spesa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, ciascuna in rapporto al prodotto interno lordo.

Conseguentemente, all'art. 10, sopprimere la lettera e).

c) all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole da: "con gli obiettivi determinati" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con gli obiettivi determinati nel Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nonché con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettere a) e a-bis)",

all'articolo 11, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. In coerenza con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera a-bis), la legge di stabilità indica il limite massimo della spesa corrente del bilancio dello Stato per il triennio successivo";

all'articolo 11, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La Nota illustra altresì il raccordo tra bilancio dello Stato, legge di stabilità e obiettivi di cui alla lettera a-bis) del comma 4 dell'articolo 10-bis, esplicitando in particolare il collegamento tra gli obiettivi di spesa di cui alla richiamata lettera a-bis), gli obiettivi di cui al comma 7-bis dell'articolo 11 e la spesa corrente, in termini di competenza giuridica e cassa, del bilancio dello Stato come integrato con la legge di stabilità".

e) all'articolo 17, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori spese correnti, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.

La copertura finanziaria delle leggi che comportino minori entrate o maggiori spese in conto capitale può essere determinata attraverso le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate».

1.1

GHEDINI, ROILO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, LEGNINI, ADRAGNA, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, GIARETTA, ICHINO, LUMIA, LUSI, NEROZZI, PASSONI, TREU

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli relativi ai familiari a carico ed all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme in materia di imposta sui grandi patrimoni immobiliari e di *spending review*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50%;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80%.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

8. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

9. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

10. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

11. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 8, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa con«ente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte rispettivamente dell'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative agli interventi, sono ridotte dell'1,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative agli oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e richiamato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

1-bis. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

1-ter. Il Governo assicura, altre sì, che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, producano effettivi risparmi di spesa.

1.2

INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, FERRANTE, GIARETTA, GHEDINI, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: «nel medesimo comma» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme in materia di imposta sui grandi patrimoni immobiliari e di *spending review*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

8. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15,

le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

9. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

10. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

11. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 8, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte rispettivamente dell'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative agli interventi, sono ridotte dell'1,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative agli oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e richiamato nella Risoluzione parlamentare approvata dalla stessa.

1-bis. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

1-ter. Il Governo assicura, altresì, che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, producano effettivi risparmi di spesa».

1.3

IGNAZIO MARINO, BASSOLI, COSENTINO, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, GHEDINI, PORETTI

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Suppressione dei ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014";

b) le parole: "105 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "112.883 milioni di euro";

c) le parole: "al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "al periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2011 ed agli anni 2012, 2013 e 2014";

d) l'ultimo periodo è soppresso».

Consequentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Revisione integrale della spesa pubblica, disposizioni in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu, l'organizzazione degli uffici periferici, norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, unificazione degli enti previdenziali e disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale)

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvata dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

5. All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/20 II recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle auto vetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-*quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni per l'anno 2011 ed a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012".

6. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

7. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

8. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

9. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

10. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

12. Dall'attuazione dei commi da 6 a 10 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni per l'anno 2011 ed a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 14 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

14. Ai fini di cui al comma 13, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

15. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 14 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

16. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

17. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

18. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

19. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

20. Dall'attuazione dei commi da 13 a 19 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

21. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

22. A decorrere dallo gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
- c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

24. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte rispettivamente dell'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative agli interventi, sono ridotte dell'1,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative agli oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e richiamato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

1-*bis*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

1-*ter*. Il Governo assicura, altresì, che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, producano effettivi risparmi di spesa».

1.4

BASTICO, SANNA, CECCANTI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.5

FERRARA, FLERES, CENTARO

All'articolo 1, al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.6

SANCIU, SARO, SANTINI, PISANU, LENNA, DE ECCHER, DELOGU, CAMBER, MASSIDDA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e nel rispetto delle prerogative costituzionali, delle disposizioni dei rispettivi statuti delle norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle previsioni contenute nell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

1.7

ARMATO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per

documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle auto vetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

1.8

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

Consequentemente all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«*3-bis.* A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al commi 5-*ter* e 5-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.».

1.9

VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES, FERRARA, CARRARA, MENARDI, PISCITELLI, SAIA

Sopprimere il comma 2.

Consequentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.10

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, MARCO FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, DE LUCA

Sopprimere il comma 2.

1.11

TANCREDI, PICCONE, PASTORE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

1.12

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, il Fondo per le aree sottoutilizzate, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.».

1.13

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente: «All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 11 del 2011, sono soppresse le parole: «, limitatamente all'anno 2012».

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.14

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono soppresse» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i fondi per le misure volte alla difesa del suolo e alla tutela dal rischio sismico ed idrogeologico"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1».

1.15

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Gli articoli 986, 987, 988, del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.».

1.16

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Al comma 2, infine aggiungere il seguente periodo: «Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 326.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.».

1.17

ZANETTA

All'articolo 1, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al medesimo articolo 10 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "le riduzioni del Fondo per le aree sotto utilizzate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono integralmente recuperate negli esercizi 2016 e seguenti ridimensionando per pari importo la dotazione, per il ciclo di programmazione 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

1.18

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo i fondi nazionali e quelli di competenza regionale destinati alla difesa del suolo. Ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui all'articolo 19-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqües*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011"».

1.19

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "il fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163," sono inserite le seguenti: ", le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle auto vetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle auto vetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqües*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

Art. 19-*ter*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con

riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.20

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 106 producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

1.21

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è abrogato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 992.000 per l'anno 2011, euro 261.000 per l'anno 2012 ed euro 261.000 per l'anno 2013, sono versati al bilancio dello Stato».

1.22

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato».

1.23

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedurali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3."; "6. I termini procedurali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.". I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

1.24

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 dell'articolo 39 è sostituito con il seguente:

"7. Il personale dei ruoli delle Forze annate che risulti in esubero può transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, o di altre amministrazioni, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nei ruoli civili delle amministrazioni di cui al precedente periodo conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, che tenga conto dell'età anagrafica, della categoria, specialità e delle qualifiche possedute dal militare, nonché dell'incarico e delle mansioni svolte al momento della presentazione della domanda di transito. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento"».

1.25

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 25.000.000, sono versati al bilancio dello Stato».

1.26

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato».

1.27

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato».

1.28

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 7.500.000, sono versati al bilancio dello Stato».

1.29

LUSI, VITA, BUTTI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BLAZINA, CASSON, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, INCOSTANTE, NEROZZI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "destinate alla ricerca", aggiungere le seguenti "al sostegno dell'editoria,".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti: "4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.30

D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163," sono aggiunte le seguenti "e le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni".».

1.31

CORONELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163," sono aggiunte le seguenti "e le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni".».

1.32

FLERES, CENTARO, FERRARA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163," sono aggiunte le seguenti "e le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni".».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.33

LATORRE, LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Restano escluse dalle riduzioni disposte ai commi precedenti le risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 31 ottobre 2011 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

5-ter. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

5-quater. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

5-quinquies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5-sexies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

5-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

5-octies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

1.34

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 30 settembre 2011 sono abrogati. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 17.300.000, sono versati al bilancio dello Stato».

1.35

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1621. *(Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari)*

1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della Difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.".

Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato.».

1.36

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, aggiungere in seguente:

«2-bis. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

1.37

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

1.38

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

"7. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione.".

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

1.39

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a):

a) le parole: «e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013»

b) dopo le parole: «inclusa l'accisa» aggiungere le seguenti: «, nonché la riduzione di quanto riportato nell'allegato C-bis in maniera selettiva e non lineare»;

2) alla lettera b) le parole: «nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a 8. 000 milioni per l'anno 2013».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;" sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,50 per litro;"».

1.40

GERMONTANI, MOLINARI, CONTINI, MILANA, VALDITARA

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, fatta eccezione per gli incarichi di cui al comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, non possono essere più conferiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

1.41

ESPOSITO, BONFRISCO

Al comma 3, alla lettera a), dopo le parole: «uffici dirigenziali di livello» sono aggiunte le seguenti: «generali e».

1.41-bis

PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, TANCREDI

All'art.1, comma 3, lettera a) dopo le parole "del decreto legge n 194 del 2009" sono aggiunte le parole "ad esclusione degli enti di ricerca".

All'art.1, comma 5, dopo le parole "restano ferme le vigenti disposizioni in materia di assunzioni" sono aggiunte le parole e il periodo: ", fatto salvo quanto previsto per gli enti di ricerca. Ai fini dello sviluppo della ricerca, agli Enti di ricerca non si applicano le limitazioni percentuali di cui agli articoli 6, comma 13 e 9, comma 28 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché quelle di cui all'art. 66, comma 14, del decreto legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art. 9, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, a decorrere dal 2012, la dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 è ridotta di 20 milioni di euro annui".

1.42

MERCATALI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «ad esclusione di quelle degli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e degli Enti Parco Nazionali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quarter. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti 'Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011."».

1.43

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e degli enti parco,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quarter. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti 'Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011."».

1.44

D'ALÌ

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca» aggiungere le seguenti: «e degli Enti Parco Nazionali,».

1.45

VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, MERCATALI, RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «ad esclusione di quelle degli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e del Ministero per i beni e le attività culturali».

Consequentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle auto vetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPQ), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto postelegrafonici (IPOS);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data dello gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

4. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

1.46

PORETTI, PERDUCA

Al comma 4, sono soppresses le seguenti parole: «Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

1.47

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.

1.48

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «continuano ad essere esclusi» con le seguenti: «cessano dall'essere esclusi».

1.49

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine del comma, con il seguente periodo: «dando luogo alle nomine, dalle graduatorie dei vincitori dei concorsi già effettuati, sino all'esaurimento di tutti i posti vacanti nell'ambito delle suddette dotazioni organiche provvisorie».

1.50

PORETTI, PERDUCA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione».

1.51

OLIVA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di conseguire un contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, senza necessità di sostenere ulteriori costi per avviare nuove procedure concorsuali, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (*Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008).».

1.52

LUMIA

Sostituire il comma 5 con il seguente

«5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il personale dell'Amministrazione penitenziaria che si intende, peraltro esentato anche dai previgenti tagli dovuti alle imposte riduzioni di dotazioni organiche così come previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni, e dall'atto 2, comma 8-bis della legge 16 febbraio 2010, n. 25, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1 e 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122. restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente

«Art. 1-bis.

All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 612011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqüies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

1.53

INCOSTANTE, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 5, sopprimere le parole: «la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale» e le parole: «l'Agenzia italiana del farmaco».

1.54

VACCARI

Al comma 5 sono abrogate le parole: «la presidenza del consiglio».

1.55

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «la Presidenza del Consiglio».

1.56

MERCATALI

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» *inserire le seguenti:* «il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,».

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. L'esclusione del personale degli Enti Parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui al comma 5, si estende alle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010. Gli enti interessati che abbiano effettuato riduzioni di tale personale sono autorizzati al reintegro delle relative dotazioni organiche,».

Conseguentemente dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

1. All'articolo 2 del decreto legge 61 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

1.57

D'ALÌ

Al comma 5, dopo le parole «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» aggiungere le seguenti: «il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,».

1.58

FLUTTERO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole «nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» inserire le parole «il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,».

1.59

BETTAMIO

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì escluse dall'applicazione dei commi 3 e 4 le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, soggette all'applicazione dell'articolo 14, commi 18 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.».

1.60

PIGNEDOLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti" sono sostituite dalle seguenti: "l'incidenza delle spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è pari o superiore al 45% delle spese correnti".

5-ter. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-quater. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

5-quinquies. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-sexies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5-septies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

5-octies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

5-novies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

2. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
- d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

1.61

D'ALÌ

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'esclusione del personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui al comma 5, si estende alle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, dal predetto art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dal predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. Gli enti interessati che abbiano effettuato riduzioni di tale personale sono autorizzati al reintegro delle relative dotazioni organiche».

1.62

NEROZZI, BIANCO, MERCATALI, ROILO, BARBOLINI, LEGNINI, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al comma 1 le sole attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a due anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.».

1.63

LATRONICO

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'articolo 7, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in posti di livello dirigenziale generale, per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, ivi prevista, determina, nei Ministeri interessati, il corrispondente incremento delle rispettive dotazioni organiche del personale dirigenziale generale.».

1.64

BONFRISCO, ESPOSITO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano la spesa del personale e le loro politiche assunzionali al regime previsto per le amministrazioni controllanti. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 29 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.65

PIGNEDOLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti" sono sostituite dalle seguenti: "l'incidenza delle spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è pari o superiore al 40% delle spese correnti".

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel computo delle spese di personale, quelle relative a funzioni di istruzione pubblica ed a funzioni nel settore sociale, ivi compresi gli asili nido e i servizi per l'infanzia, sono considerate nei limiti del 50%".

5-ter. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-quater. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

5-quinquies. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-sexies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5-septies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

5-octies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

5-novies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- e) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- f) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- g) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- h) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

1.66

PIGNEDOLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "si calcolano le spese sostenute anche dalle" sono inserite le seguenti: "aziende speciali, comprese quelle consortili, e dalle";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per il computo di cui sopra si considerano al numeratore le spese di personale e al denominatore il totale dei costi inseriti nel conto economico al netto delle grandezze prive di rilevanza finanziaria e al netto delle operazioni infragruppo".

5-ter. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-quater. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

5-quinquies. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-sexies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5-septies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

5-octies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

5-novies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

i) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

j) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

k) Istituto postelegrafonici (IPOST);

l) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
- c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

1.67

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 6, al capoverso lettera a), sostituire le parole: «del 5 per cento per l'anno 2012» con le seguenti: «del 10 per cento per l'anno 2012, con esclusione dei regimi iscritti ai nn. 1, 4, 8, 20, 21, 23, 28, 34 e 47,».

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione di presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli Istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

1.68

BETTAMIO

Al comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2013» sono aggiunte le seguenti: «Dalla presente riduzione sono esentati gli impiegati a contratto assunti presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e gli istituti di cultura, di cui agli artt. 93 e 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;».

1.69

LATRONICO

Al comma 6, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa,

anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa"».

1.70

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono comunque escluse le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni».

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al commi 5-ter e 5-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

1.71

MASCITELLI

Al comma 6, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: «In alternativa alla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato c-bis delle agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni è introdotto, per gli anni 2012-2014, un prelievo straordinario dell'1% sui patrimoni immobiliari di valore complessivo superiore a cinque milioni di euro con esclusione degli immobili in proprietà di enti pubblici per fini istituzionali e statutati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le relative modalità di attuazione».

1.72

MASCITELLI

1. Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono comunque escluse le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni».

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante:

a) l'aumento dell'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura dell'1 per cento;

b) l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 2 per cento per i seguenti prodotti:

a) lavori in platino. esclusi quelli per uso Industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;

c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

d) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera e);

f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate.

h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.

3. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera *i-octies*), è aggiunta la seguente: *i-novies*) le spese a qualunque titolo sostenute, purchè documentate con esaustiva documentazione fiscale per un importo non superiore a 5.000 euro annui. Non possono in ogni caso essere detratte le spese per l'acquisto dei beni di cui al punto b), del comma 2.

1.73

CASTIGLIONE, VIESPOLI, POLI BORTONE, FLERES, FERRARA

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.74

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 7.

1.75

BATTAGLIA

Sopprimere i commi 7, 22 e 23.

1.76

INCOSTANTE, MORANDO, NEROZZI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, GHEDINI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, ICHINO, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e disposizioni in materia di utilizzo delle c.d. auto blu)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi per 200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
9. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.
10. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
11. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.
12. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovrapregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
13. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
15. Dall'attuazione dei commi da 9 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
16. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza

personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 612010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

17. Dall'attuazione dei commi da 4 a *4-quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal comma 16 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a per l'anno 2011 ed a 350 milioni a decorrere dall'anno 2012.».

1.77

VIESPOLI, FLERES

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento"».

1.78

NEROZZI, MORANDO, ROILO, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, INCOSTANTE, ICHINO, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

Al comma 7, sopprimere le parole: «senza interessi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti e unificazione degli enti previdenziali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi per 150 milioni di euro per l'anno 2011 e per 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

10. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
- d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

11. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

1.79

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 7, sostituire le parole: «dovuta ai dipendenti» con le seguenti: «dovuta a tutti gli organici dirigenziali di ogni livello».

1.80

GHEDINI, NEROZZI, MORANDO, ROILO, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, INCOSTANTE, ICHINO, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

Al comma 7, sostituire le parole: «tre rate annuali posticipate» con le seguenti: «in una rata annuale posticipata all'anno successivo al differimento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e disposizioni in materia di utilizzo delle c.d. auto blu)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che, egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi per 200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

10. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta

a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

11. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

12. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

13. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

15. Dall'attuazione dei commi da 9 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

17. Dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal comma 16 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

1.81

BASTICO, MORANDO, ROILLO, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, INCOSTANTE, ICHINO, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

Al comma 7, sostituire le parole: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.82

ZANDA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 5, dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98, dopo le parole: "è ridotta" sono aggiunte le seguenti: "salvo casi di convivenza da almeno dieci anni,".

7-ter. Ai soli fini di cui al comma 7-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono

aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.83

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2011, i saldi ovvero i limiti di spesa rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno della regione Sardegna, sono rimodulati in conseguenza delle modifiche apportate al sistema finanziario regionale, nel rispetto dell'autonomia finanziaria garantita dallo Statuto Sardo e nel rispetto della vigente normativa statale disciplinante il patto di stabilità interno. Nelle more dell'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di entrata, le quote regionali di compartecipazione ai tributi erariali sono provvisoriamente determinate in base agli indicatori di gettito e alle elaborazioni del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia."».

1.84

VITALI, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) rispetto degli indicatori di deficitarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009;

c) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;

d) squilibrio della parte corrente del bilancio;

e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;

f) riduzione del debito.

Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Annualmente, i criteri di virtuosità possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità."».

1.85

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, GHEDINI, BIANCO, BARBOLINI, DELLA SETA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, DE LUCA

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è soppresso».

Consequentemente:

– *sopprimere il comma 9;*

– *ai relativi maggiori oneri, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede:*

BILANCIO (5^a)
MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2011
571^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA
indi del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GARAVAGLIA avverte che sono tuttora in corso riunioni informali per la valutazione degli effetti finanziari delle proposte di modifica. Propone, pertanto, di sospendere la seduta fino alle ore 17.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MASCITELLI (*IdV*) osserva che l'ulteriore rinvio del seguito dell'esame mortifica la dignità della Commissione: è comprensibile una richiesta di sospensione per consentire la definizione degli emendamenti da parte del Governo e del relatore, tuttavia una dilazione eccessiva sarebbe offensiva e contraria allo spirito di apertura e di confronto auspicato anche dal Presidente del Senato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,05.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) avverte che il Governo ha presentato l'emendamento X.0.1000. Inoltre, il senatore Speziali ha annunciato di sottoscrivere l'emendamento 1.0.8.

Informa che gli emendamenti a firma del Relatore potranno essere presentati soltanto nella giornata di domani, entro il termine - che auspica sia definitivo - delle ore 15. Ricorda anche che la Conferenza dei Capi Gruppo del Senato, già convocata per oggi alle 17, è stata spostata alla giornata di domani.

Il senatore MORANDO (*PD*) prende atto della presentazione dell'emendamento X.0.1000, sul quale il suo Gruppo si riserva di presentare subemendamenti, apprezzando il fatto che il Governo abbia recepito tempestivamente l'esito del dibattito svolto in Commissione. Tale circostanza dimostra che non sarebbe impossibile trovare a livello parlamentare soluzioni condivise per rendere efficace la manovra finanziaria.

Il ritardo nella presentazione degli emendamenti del relatore comporta un inevitabile slittamento dell'esame: il Governo e la maggioranza dovrebbero considerare con responsabilità i rischi concreti di fallimento del debito pubblico italiano e indirettamente dell'euro.

I vertici della maggioranza evidentemente non sono stati conclusivi. È comprensibile il bisogno di approfondire, ma vi è il pericolo che i mercati non stiano ad aspettare e giudichino negativamente la mancanza di proposte da parte del Governo.

Sollecita dunque il Governo a operare con rapidità, se possibile prima delle ore 15 di domani, perché l'attesa di un altro giorno potrebbe essere fatale e indurre la Banca Centrale Europea a riconsiderare il suo sostegno - anche a seguito delle polemiche innescate dalla presa di posizione del Presidente della Germania - con effetti catastrofici per il Paese. Per parte sua, il Gruppo del Partito Democratico conferma la disponibilità a discutere delle modifiche proposte dal Governo e dal relatore appena saranno presentate.

Conclude, osservando che si è forse persa la consapevolezza delle ragioni che hanno costretto il Governo a presentare il decreto-legge.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) ricorda che il Parlamento è stato convocato l'11 di agosto per una audizione del Ministro dell'economia, il quale ha usato parole assai gravi nel preannunciare la manovra finanziaria.

Vi sono sollecitazioni da parte dei mercati e delle istituzioni dell'Unione europea, che confermano l'attenzione dell'Europa sull'azione del Governo italiano. Se la maggioranza ha bisogno di tempo, il Gruppo dell'Italia dei Valori è ben disponibile, ma chiede che siano presentate proposte finalmente definitive.

Inoltre, ritiene che la Commissione possa iniziare a votare gli emendamenti sui quali vi sia il consenso dei Gruppi parlamentari.

Il senatore MERCATALI (*PD*) propone di sospendere la seduta al fine di concordare informalmente l'organizzazione dei lavori, decidendo semmai di rinviare a domani il seguito dell'esame, in attesa che si definisca il quadro politico di riferimento. Infatti, i tentativi di conciliazione delle proposte possono avere successo solo nel contesto di una cornice stabile delle ipotesi avanzate dal Governo e dal relatore.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) ritiene che il ritardo nella presentazione degli emendamenti da parte del relatore e del Governo consenta di cercare a livello parlamentare un punto di mediazione sulle questioni più critiche, ad esempio su quello sulle pensioni di anzianità, attraverso una assunzione di responsabilità generale dei Gruppi parlamentari.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) ricorda che alla gravità della contingenza economica e finanziaria il Governo ha fatto fronte con le disposizioni del decreto che sono vigenti e hanno forza di legge. La richiesta di un termine maggiore per la presentazione degli emendamenti è motivata dalla necessità di una più attenta meditazione delle ipotesi allo studio, in modo da evitare che esse siano successivamente ritirate perché non condivise e perché non dotate di una adeguata copertura finanziaria.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) osserva che le ipotesi di emendamento in questa fase vengono esaminate e concordate solo dalle forze politiche della maggioranza, che oltretutto dapprima le annuncia, e subito dopo immancabilmente le smentisce. Anche la più ampia disponibilità dei Gruppi di opposizione non è in grado di modificare questo dato di incertezza. Condivide l'invito del senatore Rossi a una assunzione collettiva di responsabilità, anche se è evidente che il compito di portare in Commissione una proposta definita spetta ora alla maggioranza.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) esprime la sua gratitudine a tutti i senatori della Commissione, che hanno manifestato un grande senso di responsabilità. Inoltre, condivide la richiesta di definire le proposte di modifica nel più breve tempo possibile e prende atto dei rilievi espressi dai Gruppi dell'opposizione sulla mancata tempestività nella presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo.

Sottolinea il significato politico della presentazione da parte del Governo dell'emendamento X.0.1000, frutto di un confronto aperto svolto nella seduta antimeridiana in materia di riordino degli uffici giudiziari, che ha un indubbio rilievo finanziario. Egli auspica che, dopo l'esame di eventuali subemendamenti, la proposta possa essere votata, ciò che costituirebbe un primo tangibile risultato di quello spirito di collaborazione osservato fin qui da tutti i Gruppi parlamentari.

La richiesta di un più ampio margine di tempo per la presentazione dei suoi emendamenti è motivata dall'esigenza di verificare la quantità, ma soprattutto la qualità della copertura finanziaria in termini di cassa. Quanto alla condivisione di eventuali ipotesi di intervento in materia previdenziale, ricorda che la maggioranza ha raggiunto un accordo che non può essere rimesso in discussione e che dovrebbe tradursi in una proposta emendativa auspicabilmente condivisa dalla Commissione.

Infine, accoglie l'invito ad anticipare, ove possibile, l'elaborazione degli emendamenti a firma del relatore e, condividendo l'esigenza rappresentata dal senatore Mercatali, propone di sospendere la seduta per una valutazione a livello informale dell'organizzazione dei lavori.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) auspica che sull'emendamento X.0.1000 eventuali proposte di modifica non incidano in maniera sostanziale sui limiti della delega ivi conferita al Governo.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ribadisce il significato politico della presentazione dell'emendamento X.0.1000 da parte del Governo, segno di un forte impegno a raccogliere le istanze che provengono dalla Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,50.

Il senatore MERCATALI (*PD*), dopo aver ringraziato il Presidente per aver disposto la sospensione dei lavori, utile al fine di approfondire alcuni profili emersi nel corso della discussione, a nome del suo Gruppo, sollecita il Governo e il relatore ad una rapida presentazione delle preannunciate proposte emendative sulla manovra in titolo. Nel ricordare le evidenti ragioni di urgenza che hanno indotto l'Esecutivo alla presentazione del decreto-legge in discussione, fa presente come l'opposizione abbia finora mostrato un atteggiamento serio, responsabile e collaborativo, addivenendo alla presentazione di specifiche proposte meritevoli di attenzione. Per tali ragioni rimarca la necessità di rispettare i tempi che erano stati precedentemente individuati, al fine di giungere alla conclusione dell'esame in sede referente con il conferimento del mandato al relatore, nella prospettiva di terminare l'*iter* parlamentare in Assemblea senza necessariamente dover ricorrere al voto di fiducia.

Per quanto concerne l'emendamento X1.0.1000 testé presentato dal Governo in materia di circoscrizioni giudiziarie, sottolinea l'esigenza di fissare un tempo congruo, non inferiore a sessanta minuti, per la presentazione di eventuali subemendamenti, nella prospettiva di proseguire l'esame con le procedure di voto già a partire dalla odierna seduta notturna, già convocata. Coglie quindi l'occasione per rilevare come, in tali circostanze, occorra offrire al Paese un segnale di responsabilità da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, nell'auspicio di concentrare l'attenzione su alcune tematiche di assoluto rilievo e che appaiono largamente condivise.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), ferma restando la piena disponibilità da parte del suo Gruppo a procedere senza indugio all'illustrazione e alla conseguente votazione di tutti gli emendamenti - e non solo di quello presentato dal Governo - tiene a precisare come si renda necessario disporre di tempi congrui al fine di consentire una ampia riflessione in merito alle possibili proposte subemendative all'emendamento X1.0.1000, trattandosi di una materia di assoluto rilievo ed estremamente complessa. A tale riguardo sarebbe a suo giudizio preferibile assicurare analoga tempistica anche con riferimento alla presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore, preannunciate per domani mattina.

Coglie infine l'occasione per sottolineare l'esigenza di corredare l'emendamento X1.0.1000 della prescritta relazione tecnica, tenuto conto dell'obiettivo di realizzare risparmi di spesa in virtù della riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) dichiara di condividere le considerazioni testé espresse dal senatore Mascitelli in merito all'esigenza della relazione tecnica sull'emendamento X1.0.1000. In particolare concorda sulla richiesta di assicurare un allineamento dei tempi per la presentazione di proposte subemendative anche con riferimento agli emendamenti preannunciati dal relatore, nella prospettiva di consentire una procedura più ordinata ed uniforme.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) prende atto che il tema riguardante la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari costituisce una tematica di largo interesse, pur non essendo contenuta tra le direttrici tematiche delineate nell'ambito della manovra. Ritene tuttavia sufficientemente congruo il termine di circa un'ora per la presentazione di subemendamenti alla proposta emendativa X1.0.1000, nella prospettiva di iniziare le relative procedure di voto nella seduta antimeridiana di domani. Raccomanda infine, ferma restando al piena libertà di presentare proposte subemendative, di limitare il numero di subemendamenti al fine di non perdere di vista il senso complessivo della manovra e le ragioni di celerità ad essa connesse.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), a precisazione del suo precedente intervento, ribadisce l'esigenza di non procedere al voto nella seduta notturna già convocata per oggi, al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi utili per l'espressione del voto in modo consapevole.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) tiene a precisare che la tematica concernente la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari è contenuta nelle proposte emendative presentate al disegno di legge di conversione e, come tali, collocate per prime nell'ordine di votazione recato dal fascicolo degli emendamenti. A tale riguardo, coglie l'occasione per far presente che è stata reintrodotta con largo consenso la prassi di presentare, con riferimento a disegni di legge di conversione, proposte emendative contenenti deleghe legislative. Peraltro, non essendovi attualmente le condizioni per presentare i preannunciati emendamenti in qualità di relatore, si profila a suo giudizio un'utile occasione per offrire una risposta ad una problematica di estrema rilevanza e supportata da una specifica proposta del Governo nel senso indicato dall'emendamento X1.0.1000, aspetto peraltro in linea con un tema sollevato dall'opposizione.

Avverte inoltre che, anche con riferimento alle successive proposte emendative che in qualità di relatore si accingerà a presentare, la fissazione di termini per la presentazione di eventuali subemendamenti avverrà in base all'ordine di votazione recato dal fascicolo. A tale riguardo, nel prendere atto dell'atteggiamento collaborativo finora manifestato dai Gruppi di opposizione, assicura di farsi carico di verificare la possibilità con il Governo che siano quanto prima presentate le preannunciate proposte emendative.

Concorda infine con le osservazioni del senatore Mascitelli in merito all'esigenza di accompagnare l'emendamento presentato dal Governo X1.0.1000 con la prescritta bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, assumendo fin da ora l'impegno in tal senso.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 20,30, nonchè di sconvocare la seduta notturna di oggi nella prospettiva di iniziare le procedure di voto nella seduta già convocata domani, e che potrà essere posticipata alle ore 9,30.

Il senatore LEGNINI (*PD*), associandosi all'intervento del suo Capogruppo, ritiene preferibile ascrivere ad un mero caso isolato l'ammissione di emendamenti al disegno di legge di conversione recanti deleghe legislative, piuttosto che considerare reintrodotta una prassi parlamentare in tal senso.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), a precisazione dell'intervento precedentemente svolto, nel ribadire la sua contrarietà alla fissazione di un termine a suo giudizio non sufficientemente congruo per la valutazione di possibili proposte subemendative all'emendamento X1.0.1000, rimarca la necessità che tale termine sia opportunamente allineato a quello che verrà successivamente definito con riferimento alle preannunciate proposte emendative che il relatore si accinge a presentare, al fine di rendere possibile un esame complessivo degli interventi sostenuti dalla maggioranza in modifica della manovra in titolo.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in replica alle osservazioni formulate dal senatore Legnini, fa presente come in questo caso sussistano le condizioni per ritenere ammissibili emendamenti contenenti deleghe legislative, vertendo peraltro su temi propugnati dall'opposizione.

Nel prendere atto della posizione di dissenso manifestata dal Gruppo dell'Italia dei Valori riguardo al termine che propone di fissare alle ore 20,30, ribadisce l'impegno ad acquisire dai competenti Uffici del Governo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento X1.0.1000.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede che la Commissione si esprima con voto formale sulla proposta del Presidente.

Previo verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, non avrà più luogo.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887
N. 2887

X1.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione
sul territorio degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d); il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito *internet* del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o).

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.